CAMERA DEI DEPUTATI N. 2223

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SBARBATI

—

Norme per il riordino e la valorizzazione dei Conservatori di musica

—

Presentata il 14 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il nostro Paese ha una antica e illustre tradizione in materia di studi musicali. In determinate epoche storiche le arti musicali hanno raggiunto vette altissime, primeggiando in Europa e nel mondo intero. Tutti i generi sono stati diffusi e praticati. L'oratorio, l'opera in musica, il melodramma, la concertistica, eccetera, hanno occupato a lungo la scena musicale in Italia, determinando il fiorire di lunghe e consolidate tradizioni. Sono sorte e prosperate, pertanto, istituzioni che hanno mantenuto vivo l'interesse in materia. Ancor oggi la richiesta di cultura musicale è altissima, sicché ne risulta insufficiente l'offerta che il servizio pubblico è tenuto a offrire. Prosperano di conseguenza istituzioni private che, se in taluni casi toccano livelli di eccellenza, in altri casi sviliscono la portata della nobilissima arte, riducendosi al livello – talora – di pura speculazione.

Occorre dunque ristrutturare tutto il settore dell'istruzione musicale, per adeguare l'offerta alla sempre crescente domanda, tenendo nel contempo altissimo il livello delle prestazioni.

Il momento sembra il più adeguato, poiché è in corso di avanzato riordinamento tutto il settore della scuola secondaria superiore, che nella passata legislatura è arrivata a un soffio dalla definitiva approvazione. Alla riforma del predetto settore strettamente connessa è la questione del prolungamento dell'obbligo e dell'istituzione quindi del biennio obbligatorio. In parallelo, viaggia a ritmi accelerati la prospettiva dell'autonomia delle scuole e, come interfaccia, la profonda riforma degli apparati centrali e periferici della pubblica istruzione. È questo dunque il momento idoneo per la presentazione di un provvedimento *ad hoc* per l'istruzione musicale, strettamente coordinato con gli altri prov-

vedimenti di cui avanti si è fatto cenno. In occasione della ripresa del dibattito parlamentare, che si sta estendendo – come si è visto – a tutto campo, ci sembra opportuna la presenza di un autonomo e parallelo corpo di norme che dettino una disciplina specifica del settore di cui trattasi.

Abbiamo predisposto pertanto una apposita proposta di legge che provveda al riordinamento degli studi musicali. Essi si articoleranno in tre fasce:

1) nella scuola media, con funzione orientativa e propedeutica;

2) nella scuola secondaria superiore di durata quinquennale;

3) negli istituti superiori di musica, di durata quinquennale, che si sostituiranno agli attuali Conservatori di musica.

Questi ultimi meritano una particolare attenzione. Già la questione del nome può suscitare polemiche non del tutto peregrine. Certamente, anche noi siamo stati tentati dal mantenere la vecchia denominazione, quale fattore di continuità e di tutela della tradizione. Peraltro, a fronte di tali pur rispettabili esigenze, abbiamo ritenuto maggiormente meritevole di considerazione l'esigenza di rimarcare un netto rinnovamento, che trova esatta corrispondenza perfino nel mutamento della denominazione. Risolta tale questione (ripetesi: apparentemente di breve momento) restava da definirne i contenuti. Questi consistono essenzialmente nella preparazione professionale dei docenti della scuola secondaria, nonché dei professionisti che troveranno sbocchi nelle strutture orchestrali. Per assicurare tale risultato, conformemente a quanto è stabilito per le scuole secondarie da apposito provvedimento a parte, gli istituti superiori di musica saranno dotati della più ampia autonomia, con la possibilità di avvalersi di agili strumenti, tipo convenzioni e accordi, per intessere le opportune relazioni con il mondo che gravita intorno al settore musicale. La massima flessibilità è prevista anche per lo svolgimento di attività collaterali, aperte ad ogni utile collaborazione con le regioni e gli enti pubblici e privati.

Viene liberalizzato anche lo svolgimento delle attività artistiche dei docenti, con ciò ponendosi fine ad una lunga e annosa questione, gestita nel passato non sempre con la necessaria lungimiranza. Norme particolari riguardano infine, l'edilizia, il patrimonio, le istituzioni non statali. In conclusione, ci sembra maturo il tempo in cui si provvede a riordinare un settore che tanta parte è della cultura nazionale. Meritevole di ogni attenzione, il settore in parola potrà inserirsi perfettamente nell'ambito del dibattito aperto sui più generali provvedimenti di riforma, in esso trovando la sua giusta collocazione, con un inserimento a incastro che è perfettamente combaciante con le più ampie linee dei provvedimenti di riforma generale.

L'urgenza di disporre in materia con apposito provvedimento legislativo proviene non solo dalle istanze che sempre più numerose e pressanti provengono da una utenza che non riesce ad essere soddisfatta nelle sue molteplici esigenze, ma anche dalle giuste esigenze del corpo docente e non docente, che da tempo chiedono una revisione delle strutture preposte all'espletamento del servizio.

Un sollecito adeguamento delle suddette strutture ricollocherà il nostro Paese in Europa al giusto posto che gli compete, conformemente alle altissime tradizioni che esso è tenuto ad onorare. Il provvedimento che vi proponiamo, pertanto, costituisce un fattore di ammodernamento che contribuirà alla crescita civile e culturale del Paese stesso, determinando di conseguenza anche quello sviluppo economico che è la logica conseguenza della predetta crescita.

Il provvedimento medesimo non comporta spese aggiuntive, in quanto agli oneri conseguenti si farà fronte con gli stanziamenti previsti per la riforma della scuola secondaria.

Ne raccomandiamo l'esame urgente, per i motivi ampiamente svolti, certi che la sua definitiva approvazione costituirà una spinta non indifferente per il riordino globale del sistema dell'istruzione in Italia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Riordinamento degli studi musicali).

1. Gli studi musicali si articolano nelle seguenti fasce:

a) scuole medie di orientamento musicale, con funzione orientativa e propedeutica agli studi successivi, da istituire in ragione di almeno una in ogni distretto scolastico. L'ordinamento e i programmi di dette scuole sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto dei risultati delle sperimentazioni realizzate. Il diploma di licenza media conseguito consente il proseguimento degli studi in tutte le scuole secondarie superiori. Nelle scuole medie di orientamento musicale i programmi d'insegnamento dell'educazione tecnica e della educazione artistica sono finalizzati all'apprendimento della cultura tecnica ed artistica afferenti all'attività musicale. Nelle scuole stesse, in aggiunta all'insegnamento, particolarmente approfondito, di educazione musicale, si compiono studi obbligatori di teoria, solfeggio e dettato musicale e di strumento musicale. Le unità organizzative per l'insegnamento delle predette materie possono essere diverse dalla classe, al fine di una più accentuata individualizzazione dell'insegnamento stesso;

b) scuola secondaria superiore, di durata quinquennale a indirizzo musicale, con funzione di preparazione specialistica nelle materie musicali e nei vari strumenti. L'ordinamento degli studi della scuola secondaria superiore a indirizzo musicale contempla materie dell'area comune dell'istruzione secondaria superiore e materie d'indirizzo nei settori della storia, della teoria e della critica musicale, nonché della teoria, tecnica e pratica dei diversi

strumenti musicali. L'insegnamento delle materie stesse può svolgersi anche con modalità organizzative flessibili, al fine di una più accentuata individualizzazione dell'insegnamento stesso. Gli studi si concludono con l'esame di maturità di indirizzo musicale, il cui diploma dà accesso all'università e agli istituti superiori di musica di cui alla lettera *c)*, secondo le rispettive modalità di accesso. È inoltre garantita la possibilità di passaggio dalle classi intermedie dell'indirizzo musicale ad un altro indirizzo di istruzione secondaria superiore e, viceversa, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti;

c) istituti superiori di musica, di durata quadriennale, configurati quali istituti d'istruzione superiore a ordinamento speciale, da istituire in modo da assicurare, di regola, la presenza di almeno un istituto superiore di musica in ciascuna regione. Gli istituti superiori di musica realizzano lo sviluppo della cultura musicale nonché una elevata preparazione professionale nel campo musicale, con particolare riguardo e quella strumentalistica-orchestrale e corale.

2. I Conservatori di musica sono soppressi.

ART. 2.

(Corsi di studio e diplomi degli istituti superiori di musica).

1. Negli istituti superiori di musica i corsi di studio sono preordinati:

a) alla preparazione didattica e professionale dei docenti di discipline musicali nelle scuole secondarie;

b) alla preparazione professionale dei compositori, dei direttori d'orchestra e di coro, dei cantanti, dei solisti di strumento musicale e dei musicisti d'orchestra;

c) alla preparazione all'esercizio delle professioni attinenti agli studi storici e critici in materia musicale;

d) alla ricerca artistica, scientifica e tecnica in materia musicale.

ART. 3.

(Autonomia degli istituti superiori di musica).

1. Gli istituti superiori di musica sono configurati quali istituti di istruzione superiore, dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare.

2. Gli istituti superiori di musica realizzano le proprie finalità anche attraverso forme di collaborazione, da stabilirsi con apposite convenzioni, con istituzioni scientifiche, artistiche e culturali, nazionali ed estere, con amministrazioni dello Stato e con enti anche a carattere territoriale. Possono, inoltre, stipulare, nei limiti stabiliti dalla legge, contratti di collaborazione a tempo determinato, con personale esperto avente particolare qualificazione artistico-professionale, italiano e straniero.

3. È consentita la stipula di accordi con il settore imprenditoriale, pubblico o privato, nonché la possibilità di svolgimento di attività didattiche o di tirocinio assistito presso centri pubblici o privati di produzione artistica. È escluso qualunque scopo di lucro.

ART. 4.

(Corsi di studio e diplomi).

1. Gli studi degli istituti superiori di musica sono articolati su due corsi, di cui uno finalizzato a consentire l'accesso all'insegnamento e l'altro rivolto alla preparazione strumentale e musicologica. Tali corsi si concludono col conseguimento di un diploma superiore.

2. Gli istituti superiori di musica, accanto agli insegnamenti curriculari, possono attivare insegnamenti con riferimento alle tradizioni artistiche locali ed alle esigenze e prospettive del mondo artistico-professionale. Possono essere istituiti corsi liberi di studio e di cultura aperti anche ai

non iscritti agli istituti superiori di musica, corsi di perfezionamento per rispondere alle esigenze di approfondimento di settori professionali interessati o alle esigenze di aggiornamento e qualificazione professionale dei docenti di istituti secondari, anche mediante convenzioni con le regioni e con enti pubblici e privati.

ART. 5.

(Attività artistiche dei docenti).

1. L'esercizio delle attività artistiche è compatibile con l'attività d'insegnamento, in quanto arricchimento ed approfondimento della professionalità specifica. Con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono disciplinate le modalità per l'attuazione del presente articolo.

ART. 6.

(Norme transitorie per il personale già in servizio).

1. Il personale docente, assistente e non docente di ruolo e non di ruolo, comunque in servizio nei Conservatori di musica, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato in ruoli a ordinamento speciale, corrispondenti sul piano economico a quelli dei ricercatori confermati dell'Università.

2. È garantito il riconoscimento del servizio prestato e la conservazione delle posizioni economiche acquisite.

ART. 7.

(Edilizia).

1. Gli oneri relativi all'edilizia, all'arredo e alle dotazioni didattiche già pertinenti ai Conservatori di musica, sono a carico del bilancio dello Stato, il quale, vi provvede con appositi stanziamenti, da

iscriverli negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da determinarsi annualmente con legge finanziaria.

ART. 8.

(Patrimonio).

1. Il patrimonio dei Conservatori di musica è trasferito agli istituti superiori di musica. Agli istituti è consentito ricevere contributi, legati e donazioni da enti, imprese e privati.

2. I contributi in danaro a favore degli istituti superiori di musica possono essere dedotti dal reddito complessivo o ai fini della determinazione del reddito di impresa.

ART. 9.

(Piano pluriennale di aggiornamento professionale).

1. Ai fini del riordino degli studi musicali di cui alla presente legge è adottato un organico piano pluriennale di aggiornamento professionale del personale direttivo e docente.

ART. 10.

(Norma per le istituzioni non statali).

1. Le istituzioni non statali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano legalmente riconosciute o pareggiate dovranno documentare, ai fini del mantenimento del riconoscimento legale o del pareggiamento, di aver provveduto alla graduale trasformazione del proprio ordinamento secondo quanto previsto dalla presente legge.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2223
Lire 500